

Il “Fondo per l’attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali” (c/c n. 23209) è alimentato dalle disponibilità residue di cui alla legge n. 863 del 1977, dai contributi e sovvenzioni erogati dall’UE a favore dell’Italia, dalle somme individuate nella Legge Finanziaria, dalle somme determinate con legge di bilancio e dai recuperi vari e restituzioni.

Complessivamente nel 2005 sono stati erogati ad Amministrazioni pubbliche e agli operatori pubblici e privati in base alle quote di finanziamento a carico del bilancio statale per l’attuazione dei programmi di politica comunitaria nonché a soggetti per anticipazioni a fronte di contributi facenti carico al bilancio dell’Unione Europea 4.219.712.633,45 euro, in decremento rispetto al 2004 (4.959.739.575,44 euro) e introitati 4.665.924.989,13 euro.

Come già osservato, l’art. 74 della legge n. 142 del 1992 (legge comunitaria 1991) ha previsto che il Fondo si avvalga, oltre che del c/c di tesoreria n. 777/23209, dedicato ai finanziamenti di fonte nazionale, di altro c/c infruttifero, dedicato all’attivazione dei finanziamenti di provenienza comunitaria. Affluiscono nel conto corrente anzidetto le somme versate dalle istituzioni comunitarie a favore dell’Italia⁵⁰, le restituzioni e rimborsi delle somme non utilizzate dagli assegnatari e altre voci di bilancio della Comunità.

Sul c/c di tesoreria n. 23211, nel 2005 sono stati effettuati trasferimenti ed erogazioni in favore di soggetti pubblici e privati titolari degli interventi, per complessivi 4.008.777.294,35.

4.3. Ministero per le politiche agricole e forestali.

4.3.1. Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura⁵¹.

Il Fondo è stato istituito con legge n. 949 del 1952 per finanziare opere di irrigazione, costruzioni rurali di edifici e acquisti di macchine agricole.

Con successiva legge n. 910 del 1966 le risorse del “Fondo” sono state destinate anche alla concessione di prestiti per l’acquisto di macchine agricole e attrezzature connesse ad attività di formazione professionale e assistenza tecnica, di attrezzature mobili per la copertura di

⁴⁹ Rendiconto c/c 975/23211 - Finanziamenti comunitari

(in euro)				
Anni	Disponibilità 1.1	Entrate	Uscite	Disponibilità 31.12
2002	1.584.035.550,56	2.152.647.135,55	2.239.651.110,94	1.497.031.575,17
2003	1.497.031.575,17	4.817.535.436,72	3.595.817.593,00	2.718.749.418,89
2004	2.718.749.418,89	4.697.121.960,71	6.008.180.821,31	1.407.690.558,29
2005	1.407.690.558,29	4.399.624.750,41	4.008.777.294,35	1.798.538.014,35

⁵⁰ Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA – Sez. Orientamento); Fondo sociale europeo (FSE); Strumento finanziario orientamento pesca (SFOP).

⁵¹ Normativa di riferimento: legge n. 949 del 1952, art. 5; legge n. 910 del 1966, art. 12; d.l. n. 377 del 1975, art. 7, convertito in legge n. 493 del 1975; DPR n. 616 del 1977 e d. lgs. n. 418 del 1989, art. 3.

colture di pregio, compresa la floricoltura e di mezzi agricoli per il trasporto di persone, animali e cose, a favore delle aziende silvo-pastorali situate in zone carenti di rete viaria.

Inoltre, a norma dell'articolo 7 del d.l. 13 agosto 1975, n. 377, possono essere concessi finanziamenti di durata fino a dieci anni a favore di cooperative agricole, coltivatori diretti, singoli ed associati, mezzadri, coloni od affittuari, anche per l'acquisto di attrezzature mobili e semimobili, destinate alla realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua al fine di sviluppare la pratica irrigua e per l'installazione di macchine ed attrezzature di distribuzione di gas per l'alimentazione di caldaie e condizionatori d'aria per serre destinate alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli e floricoli.

I rapporti con gli Istituti di credito abilitati alle concessioni e all'utilizzazione delle anticipazioni sono regolati da apposite convenzioni stipulate tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli operatori bancari.

Per effetto dell'art. 11 del citato d.l. n. 377 del 1975 quote del "Fondo" vengono ripartite tra le Regioni e Province autonome, con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Le risorse assegnate, previa proposta delle Regioni e Province autonome, vengono concesse come anticipazioni ai singoli Istituti di credito con successivi provvedimenti ministeriali d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

I mutui previsti per le iniziative di cui alla legge istitutiva n. 949 del 1952 venivano concessi per un ammontare fino al 75 per cento della spesa documentata, poi elevato al 90 per cento dalla legge n. 910 del 1966. Il prestito previsto dall'art. 7 del d.l. n. 377 del 1975 per gli acquisti effettuati da cooperative agricole, mezzadri, coloni ed affittuari, da coltivatori diretti, singoli o associati può essere concesso nella misura dell'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile, mentre per gli altri operatori agricoli rimane fissata la quota del 75 per cento della predetta spesa. Il tasso di interesse applicato alle operazioni di credito agrario varia in funzione del tasso di riferimento vigente al momento della stipula dell'operazione medesima. L'ammortamento delle operazioni di credito viene effettuato per non oltre cinque anni, per i prestiti inerenti acquisti di macchine agricole e concessi con rilascio di cambiali agrarie e fino a dieci anni per i mutui posti in essere con appositi contratti.

Le rate di ammortamento (comprehensive della quota capitale ed interessi) sono versate dagli istituti ed enti al "Fondo" semestralmente, anche in assenza dei pagamenti delle corrispondenti annualità da parte dei mutuatari.

Con l'entrata in vigore del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, nonché del successivo d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616⁵², ogni competenza relativa alla concessione dei prestiti e mutui, a valere sul "Fondo", è stata demandata, in via esclusiva, agli organi regionali, i quali provvedono ad effettuare i dovuti accertamenti in ordine alla destinazione e congruità delle spese. A tale proposito l'Ufficio Centrale di Bilancio ha sottolineato la difficoltà di effettuare una approfondita verifica della gestione del "Fondo", atteso che anche la vigilanza è affidata agli organi regionali.

Le anticipazioni vengono erogate dal Ministero delle politiche agricole e forestali, tratte dagli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, mediante versamento al c/c infruttifero intestato al "Fondo" presso la Tesoreria. Le somme occorrenti sono successivamente prelevate, mediante appositi ordinativi, e versate nei conti correnti fruttiferi vincolati, accesi presso la Tesoreria Centrale ed intestati agli istituti di credito e di credito agrario, ai fini dell'utilizzazione per la concessione dei prestiti. La gestione, che doveva terminare al 31 dicembre 2002, è stata prorogata al 31 dicembre 2005 e successivamente al 31 dicembre 2007⁵³.

Si rileva che il Rendiconto finanziario non è stato ancora presentato dall'Amministrazione. Dalle notizie fornite dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, la gestione in esame, condotta con il sistema della cassa, cioè a riscossioni e pagamenti, può essere sintetizzata come risulta dal seguente prospetto:

Anni	Disponibilità 1.1	Entrate	Uscite	Disponibilità 31.12
2004	107.955.771,08	27.380.892,34	0	135.336.663,42
2005	135.336.663,42	17.522.468,46	51.601.068,76	101.258.063,12

Per l'esercizio finanziario 2005 le entrate ammontano complessivamente a 17,5 milioni e le uscite complessive ascendono a 51,6 milioni, dei quali la somma di 50 milioni, già destinata al Fondo per il risparmio idrico ed energetico, in attuazione del comma 3, art. 1bis della legge n. 268 del 2003, a sua volta soppresso dal comma 9 dell'art. 10 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80, risulta versata al capitolo di entrata del bilancio dello Stato 3590, per essere riassegnata all'ISMEA per favorire l'accesso

⁵² L'art. 110 del d.P.R. n. 616 del 1977, intitolato "Fondi nazionali di rotazione", recita: "I fondi nazionali di rotazione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1208, alla legge 26 maggio 1965, n. 590, alla legge 14 agosto 1971, n. 817 e agli articoli 13 e 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono soppressi. Le disponibilità finanziarie sui fondi, di cui al comma precedente, sono versate man mano che si formano nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sono ripartite tra le regioni in conformità delle disposizioni del secondo comma dello stesso articolo".

⁵³ Ai sensi della legge 23 febbraio 2006 n. 51, di conversione del d.l. 30 dicembre 2005 n. 273 recante "Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti".

al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e della pesca⁵⁴. Circa 23,8 milioni della giacenza risultano già impegnati a favore di alcune Regioni che hanno prospettato le proposte di riparto delle quote loro assegnate, in base alle richieste di prestito o mutuo presentate agli assessorati all'agricoltura dagli operatori agrari.

4.3.2. Fondo centrale per il credito peschereccio⁵⁵.

Il Fondo, dapprima costituito presso l'ex Ministero della marina mercantile con legge n. 1457 del 1956⁵⁶ con la funzione di effettuare anticipazioni ad istituti per l'esercizio del credito peschereccio, è stato poi trasferito per competenza al Ministero delle politiche agricole e forestali con la legge n. 41 del 1982, recentemente abrogata dall'articolo 23 del d.lgs. n. 154 del 2004⁵⁷, che all'art. 13 destina le disponibilità presenti sul Fondo alla promozione di strumenti finanziari innovativi di garanzia del credito e assicurativi, finalizzati al sostegno del settore della pesca e dell'acquacoltura, per favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca. Il successivo art. 23 prevede che le regionali possano promuovere strumenti finanziari, di garanzia del credito ovvero assicurativi, per il sostegno del settore della pesca e dell'acquacoltura. Allo scopo, destina, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le risorse finanziarie del Fondo centrale per il credito peschereccio.

Alla luce del nuovo quadro normativo il Fondo centrale per il credito peschereccio si configura come una gestione "stralcio", finalizzata all'erogazione delle somme residue cui hanno diritto i beneficiari delle agevolazioni già perfezionate prima del cambio di destinazione delle risorse finanziarie giacenti.

I mutui previsti per le iniziative di cui all'art. 11 della legge istitutiva, erano concessi per un ammontare fino all'80 per cento della spesa documentata, elevato all'85 per cento per le cooperative della pesca e loro consorzi. Gli interventi dovevano essere destinati per il 60 per cento a favore delle iniziative localizzate nel Mezzogiorno; l'istruttoria delle domande di finanziamento e le relative erogazioni erano affidate ad Istituti di credito prescelti, mediante apposite convenzioni e le eventuali perdite derivanti dai mutui, nel caso di inadempienza dei mutuatari, erano poste a carico del "Fondo".

⁵⁴ Art. 17 del decreto legislativo 102 del 2004, come modificato dal comma 8 dell'art. 10 del decreto legge n. 35 del 2005.

⁵⁵ Normativa di riferimento: legge n. 42 del 1982, art. 10, comma 1, abrogata dall'art. 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquicoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38".

⁵⁶ Legge 26 dicembre 1956 n. 1457.

⁵⁷ Legge 17 febbraio 1982, n. 41; d.lgs. 26 maggio 2004, n. 154, recante "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquicoltura".

Inoltre, i crediti derivanti dai mutui erano garantiti da ipoteca di primo grado e privilegio sulle navi, immobili, ecc., ovvero da fideiussione bancaria o polizza fidejussoria ed i beni dati in garanzia dovevano essere assicurati contro eventuali rischi.

Per la dotazione del “Fondo centrale per il credito peschereccio” è stato istituito presso la Tesoreria Centrale dello Stato il conto corrente infruttifero n. 350/23511.

Sono stati erogati mutui per la costruzione, acquisto o miglioramento di navi adibite alla pesca, di spacci, magazzini automezzi frigoriferi, impianti a terra per la lavorazione dei prodotti della pesca, di impianti di acquacoltura, per la costituzione di consorzi tra cooperative per la gestione di aree e sistemi di pesca e per piani di ristrutturazione aziendale per 62,3 milioni di euro. Si sono verificati utilizzi delle disponibilità del Fondo anche per esigenze diverse da quelle previste dalla legge istitutiva, per copertura di provvedimenti legislativi per 211,3 milioni di euro e perdite totali al 31 dicembre 2005 di 3 mila euro circa.

Nell'esercizio 2005 è stato concesso un mutuo per 361,5 mila euro per la costruzione di un impianto di acquicoltura.

Per consentire l'attuazione dell'intervento previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 226 del 2001, concernente la ricapitalizzazione annuale dei Consorzi di garanzia collettiva fidi, mediante la concessione di un contributo a fondo perduto, è stato effettuato il prelevamento dal Fondo di circa 310 mila euro. A questo scopo l'Amministrazione ha chiesto e ottenuto l'istituzione di uno specifico capitolo di spesa, per ricondurre al bilancio dello Stato la quota parte di intervento che non prevede rientri.⁵⁸

La consistenza al termine dell'esercizio risulta aumentata da 6.343.887,47 euro a 6.963.955,81. Ciò premesso, la gestione fuori bilancio in esame, condotta con il sistema della cassa, cioè a riscossioni e pagamenti, può essere sintetizzata come risulta dal seguente prospetto:

Anni	Disponibilità 1.1	Entrate	Uscite	Disponibilità 31.12
2004	4.524.668,33	2.380.380,02	561.160,88	6.343.887,47
2005	6.343.887,47	1.291.462,30	671.393,96	6.963.955,81

Il Fondo in esame non è più attivo dal 1° gennaio 2006.

⁵⁸ In applicazione dell'art. 93, comma 8, della legge 23 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003) e della circolare n. 29 del 30 giugno 2004, è stato operato il prelevamento dal “Fondo” per un totale di 309.874,14 euro, e conseguente versamento al capitolo di entrata del bilancio dello Stato 3585 del capo 17, poi riassegnato al capitolo di spesa 7092 del Ministero delle politiche agricole e forestali, al fine di consentire l'attuazione dell'intervento previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 226 del 2001, concernente la ricapitalizzazione annuale dei Consorzi di garanzia collettiva fidi (di cui all'art. 17 della legge n. 302 del 1989), mediante la concessione di un contributo a fondo perduto.

4.3.3. Gestioni stralcio.

Il Ministero gestisce ancora alcune gestioni stralcio, quali:

- ex Fondo per il risanamento del settore bieticolo saccarifero.

Trattasi di una gestione stralcio, che presenta disponibilità al 31 dicembre 2005 di circa 15,8 milioni di euro. Il Rendiconto finanziario non è pervenuto, dall'Amministrazione, che ha invece fornito i dati patrimoniali relativi alla corrispondente posta patrimoniale, di pari consistenza, rimasta invariata negli ultimi esercizi. Il Fondo non è più operativo da anni. Le risorse attualmente giacenti affluiranno nel corso del 2006 al "Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticola-saccarifera, costituito presso l'AGEA, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del d.l. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006 n. 81, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità di impresa.

- Ex Fondo di rotazione per la proprietà diretto coltivatrice.

Anche in questo caso il Rendiconto finanziario della gestione stralcio non è ancora stato presentato. Il Fondo non è più operativo e le disponibilità finanziarie di 1.572.439,17 euro sono state versate al capitolo di entrata dello Stato 3585, in attuazione delle norme inerenti la riconduzione al bilancio dello Stato di quelle gestioni non aventi caratteristiche proprie dei fondi di rotazione.

Pertanto al 31 dicembre 2005 non risultano giacenze.

4.4. Ministero delle attività produttive.

4.4.1. Fondo speciale per l'innovazione tecnologica⁵⁹.

Il Fondo eroga finanziamenti a favore di programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Trattasi di un fondo misto, che prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, senza l'intermediazione di istituti di credito, parzialmente convertibili in contributi a fondo perduto. La quota non rotativa doveva rientrare in bilancio, in attuazione del comma 8 dell'art. 93 della legge n. 289 del 2002, non possedendo le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione.

Sono state mantenute fuori bilancio le seguenti gestioni, limitatamente alle agevolazioni che presentano caratteristiche di fondi rotativi:

⁵⁹ Normativa di riferimento: legge n. 46 del 1982, art. 14.

- legge n. 46 del 1982⁶⁰ - concessione di finanziamenti a tasso agevolato in favore di imprese che attuano programmi destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici, finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti e processi produttivi ovvero al miglioramento di quelli esistenti. Considerata la natura degli interventi agevolativi, verrà mantenuta in bilancio solo la gestione che prevede rimborsi per i mutui (circa l'80 per cento) (conto di contabilità speciale 1201 – capitolo 7420, articolo 18 e 3103 – capitolo 7420);
- legge n. 488 del 1992⁶¹ di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 415 del 1992 - disciplina organica dell'intervento straordinario nelle aree depresse del territorio nazionale. Trattandosi di un fondo rotativo misto verrà mantenuto in bilancio limitatamente agli interventi cofinanziati dall'UE e dalle Regioni (conto di contabilità speciale 1726 – capitolo 7420, articoli 26, 28 e 29);
- legge n. 289 del 2002⁶², art. 86 – nomina di commissario *ad acta*, per la definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, con decreto del Ministro delle attività produttive, per provvedere alla realizzazione in regime di concessione di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al completamento del programma di opere già individuate e la cui progettazione risulti già affidata alla data del 28 febbraio 1991. Il commissario provvede altresì alla realizzazione degli interventi resi necessari da eventi naturali eccezionali e riferiti ad opere non ancora consegnate in via definitiva al destinatario finale, nonché alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione.

Come accennato in premessa con riguardo alla riconduzione al bilancio dello Stato delle disponibilità delle gestioni non riconosciute come fondi di rotazione, non sono stati riscontrati ulteriori versamenti all'entrata del bilancio. Risultano tuttavia versati, nel corso del 2005, sugli appositi conti di tesoreria centrale dello Stato le giacenze di alcuni fondi rotativi gestiti da SIMEST S.p.A. e FINEST S.p.A..

Si è dunque ancora in attesa del rientro, con versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, delle somme non utilizzate, in economia, a conclusione dei progetti finanziati con risorse della legge 21 marzo 2001 n. 81, giacenti sui conti della Fiera del Levante Servizi Srl, dell'Unione delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, dell'Istituto nazionale per il commercio estero e dell'INFORMEST – Centro di Servizi per la cooperazione

⁶⁰ Legge 17 febbraio 1982, n. 46.

⁶¹ Legge 19 dicembre 1992, n. 488.

⁶² Normativa di riferimento: legge 27 dicembre 2002, n. 289 – Legge Finanziaria 2003.

economica internazionale, con la conseguente successiva estinzione dei relativi conti correnti di tesoreria.

Anche con riferimento alla gestione degli “Interventi nelle aree industriali ai sensi degli artt. 21 e 32 della legge n. 219 del 1981”, non risulta ancora definito l’esito della disponibilità di 365.273,39 euro presente, per ordinativi inestinti, sul conto di contabilità speciale 1728, afferente alla chiusura del relativo Rendiconto.

4.5. Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4.5.1. Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo⁶³.

Il Fondo di rotazione è stato istituito per favorire l’accesso al Fondo sociale europeo ed al Fondo regionale europeo dei progetti di formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego. Il d.l. n. 148 del 1993, art. 9, convertito, con modificazioni, nella legge n. 236 del 1993, ha disposto il versamento nel “Fondo” di tutte le risorse destinate al finanziamento della formazione professionale. Trattasi di un fondo misto.

La legge n. 549 del 1995, art. 1, comma 72 ha trasferito, dal 1° gennaio 1996, quota parte delle entrate del “Fondo”, che derivano da versamenti da parte dell’INPS, al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (art. 5 della legge n. 183 del 1987), per essere utilizzate per il cofinanziamento del Fondo sociale europeo.

Con dPCM del 16 gennaio 2002 sono state riconosciute le caratteristiche proprie di fondi di rotazione per il Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l’accesso al F.S.E., limitatamente alla gestione degli interventi finanziati con fondi INPS, nonché di quelli finanziati dall’UE e/o dalle Regioni.

Questo è il primo esercizio per il quale l’Amministrazione ha inviato tempestivamente gli atti, unitamente ad una relazione che illustra l’attività svolta, che si è indirizzata verso la informazione e la comunicazione sulle politiche nazionali e comunitarie in materia di orientamento, formazione ed inserimento lavorativo.

Le entrate ordinarie sono costituite dal versamento, con periodicità trimestrale, da parte dell’INPS, su apposito c/c infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale, delle maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’aliquota del contributo integrativo dovuto per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 160 del 1975. Inoltre, altre entrate derivano dal trasferimento degli stanziamenti iscritti sui cap. 8055 e 8056 dello stato di

⁶³ Normativa di riferimento: legge n. 845 del 1978, art. 25 - legge quadro in materia di formazione professionale.

previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare la continuità operativa delle attività previste dagli artt. 2 e 18 della legge n. 845 del 1978. Ulteriori risorse sono affluite a seguito dei finanziamenti del Fondo Sociale Europeo destinati alle attività di formazione professionale e degli interessi attivi maturati sulle somme depositate in c/c presso l'istituto di credito incaricato di svolgere il servizio di cassa.

La gestione si è chiusa al 31 dicembre 2005 con un avanzo di amministrazione di 730 milioni ed un fondo cassa di circa 2.087 milioni.

4.5.2. Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano nei luoghi di lavoro servizi di asili nido e micro-nidi.

L'art. 1, comma 91 della Legge Finanziaria 2003 ha istituito, con uno stanziamento di 10 milioni, un fondo di rotazione per il finanziamento di asili nido. Tale gestione non è mai stata operativa.

4.6. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4.6.1. Progetto operativo multiregionale “Ambiente 94/99” e progetto operativo difesa del suolo “Atas 2000/2006”.

Il Progetto operativo multiregionale “Ambiente 1994/1999” è finanziato con contributi comunitari F.E.S.R. – sottoprogramma IV – Misura 4.1 Codice ARINCO n. 97.

Il progetto è stato chiuso dalla Commissione europea nel 2004.

Il Progetto operativo difesa del suolo “Atas 2000/2006”⁶⁴ - “Programma operativo assistenza tecnica ed azioni di sistema”, è inserito nel Quadro comunitario di sostegno - Obiettivo I”.

La Direzione Generale Difesa Suolo è responsabile di due progetti: il progetto PODIS (Progetto operativo difesa suolo), che rientra nel programma nazionale di assistenza tecnica e azioni di sistema PON-ATAS, finanziato con risorse del FESR e del FSE, e il progetto Si.Ca.Ri., relativo al Sistema cartografico di riferimento.

Le risorse finanziarie per entrambi i progetti confluiscono indistintamente su un'unica contabilità speciale, n. 2851.

L'apertura di questa contabilità speciale vincolata è stata autorizzata nel 1999 in base alla legge n. 179 del 2002, recante disposizioni in materia ambientale, che, all'art. 27, dispone la realizzazione di un piano straordinario di telerilevamento ad alta precisione attraverso la

⁶⁴ Normativa di riferimento: legge n. 185 del 1987, art. 5; DPR n. 568 del 1988, art. 10.

sottoscrizione di un Accordo di programma con il Ministero della difesa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile. Il progetto è finanziato con risorse provenienti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio versate sul conto aperto a favore del funzionario delegato, responsabile della gestione coordinata e integrata dei finanziamenti relativi al progetto "Sistema cartografico di riferimento", presso la tesoreria provinciale dello Stato di Firenze e prorogata fino alla completa realizzazione del progetto, prevista per fine 2006. La rendicontazione di tale contabilità segue le norme generali del regolamento di contabilità generale dello Stato, come rivisitate dal d.P.R. n. 367 del 1994.

Il progetto PODIS, invece, si articola nelle misure di assistenza tecnica, a valere sulle risorse del FESR, e nelle misure concernenti le azioni di sistema - adeguamento di strutture e personale impegnati in attività inerenti i fondi strutturali, a valere sulle risorse del FSE. L'autorità di gestione del PON ATAS si identifica nel Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari (dip. Politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia e delle finanze) per quanto concerne la misura 1.2 "Azioni di assistenza tecnica e supporto operativo per l'organizzazione e la realizzazione delle attività di indirizzo, di coordinamento e orientamento delle Amministrazioni centrali non titolari di PON, ma con competenze trasversali, di attuazione e/o coordinamento/indirizzo", e la misura 1.4 "Azioni di comunicazione, informazione e pubblicità".

Le funzioni connesse alle attività di gestione e controllo riguardo la misura 2.2 "Sviluppo e adeguamento delle strutture e del personale impegnati, con funzioni diverse, nelle attività di programmazione, coordinamento, gestione, sorveglianza e controllo dei programmi dei Fondi strutturali" sono attualmente esercitate dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri – UFPPA.

La procedura per l'attribuzione delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie, come disposto dal Complemento di programmazione del PON – ATAS – versione giugno 2005, prevede una gestione diretta da parte dell'Amministrazione titolare delle risorse, tramite propri capitoli di spesa o apposite contabilità speciali, a cui l'IGRUE versa le relative somme, nel limite stabilito dalla competente Autorità di pagamento. Con decreto del Ministro dell'Ambiente n. DT/2003/00199 del 21 ottobre 2002, è stata attivata tale gestione diretta, che assegna al competente direttore generale l'assunzione degli impegni di spesa sul capitolo 8100 e l'emanazione dei successivi accreditamenti sul conto già esistente di contabilità speciale n. 2851, vincolato, però, alla gestione del SiCaRi.

Da quanto descritto la natura di fondo di rotazione può essere attribuita soltanto alla gestione PON ATAS, rendicontata annualmente alla Corte dall'IGRUE nell'ambito del

Rendiconto finanziario del “Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie”. Peraltro, si osserva che sulla medesima contabilità speciale sono trasferite risorse finanziarie che hanno destinazioni e finalità diverse.

Pertanto, per garantire maggiore chiarezza alla gestione, l’Amministrazione ha chiesto l’apertura di una specifica contabilità speciale presso la tesoreria per la gestione del progetto PODIS, sulla quale far affluire le risorse attualmente destinate alla realizzazione del progetto stesso, nonché i successivi accreditamenti da parte dell’IGRUE, (Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione Europea), separata dalla contabilità vincolata per la realizzazione del progetto Sistema Cartografico di Riferimento.

Capitolo VI

La gestione del Patrimonio dello Stato

1. Il quadro conoscitivo delle competenze in materia di gestione del Patrimonio dello Stato.
2. L'applicazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 279 del 1997 e del SEC'95.
3. Analisi della normativa finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di dismissione e di privatizzazione.
4. Riflessi sulla consistenza complessiva del patrimonio dello Stato delle disposizioni per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
5. Le vendite a trattativa privata a FINTECNA e le altre effettuate dall'Agenzia del demanio.
6. La Patrimonio dello Stato S.p.A..
7. La gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.
8. Gli effetti della gestione del Fondo immobili pubblici ed il conferimento di immobili alla CONI servizi S.p.A..
9. Il conto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche ed il piano strategico delle privatizzazioni 2005-2008.
10. Analisi dei dati relativi ai canoni demaniali.
11. Le risultanze del Conto patrimoniale dello Stato per l'esercizio 2005.

1. Il quadro conoscitivo delle competenze in materia di gestione del Patrimonio dello Stato.

Lo svolgimento delle analisi relative al conto del Patrimonio, del quale è visibilmente cresciuta l'incidenza sulle strategie e sugli assetti di finanza pubblica e delle cui risultanze è stata segnalata in sede parlamentare la particolare attenzione dell'opinione pubblica, postula l'elaborazione di una serie di elementi informativi che siano utili ad orientare le valutazioni politiche in ordine alla proficuità ed alla convenienza delle scelte gestionali, anche in relazione

alle iniziative di privatizzazione ed alle operazioni di dismissione dei beni del patrimonio dello Stato.

La valutazione degli effetti complessivi di tali operazioni richiede, oltre alla definizione di un quadro conoscitivo della consistenza complessiva del patrimonio dello Stato e delle sue forme di utilizzazione, una analisi dei criteri adottati per l'aggiornamento dei valori dei relativi beni ceduti o venduti ed una quantificazione degli effetti che le dismissioni hanno avuto per le casse statali. Per una ampia analisi su tali operazioni si rinvia alla relazione sull'attività di cartolarizzazione, approvata dalla Sezione del controllo sulla gestione delle Amministrazioni centrali dello Stato con delibera n. 4 del 31 marzo 2006 e trasmessa al Parlamento.

1.1. Il processo di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, avviato negli ultimi anni, ha cercato di arginarne il progressivo declino con interventi normativi diretti a consentire una completa conoscenza del patrimonio immobiliare¹ e della sua realtà gestionale ed a supportare le scelte di dismissione per la riduzione dello *stock* del debito.

Tra i recenti interventi normativi occorre ricordare il d.P.R. 13 settembre 2005, n. 296, con il quale è stato approvato il regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato sui cui effetti si riferirà nei prossimi esercizi.

1.2. Nella gestione in senso economico del patrimonio immobiliare dello Stato risultano ampliati, nel corso degli ultimi anni, il ruolo ed il numero dei soggetti istituzionali coinvolti, con compiti connessi ed in parte sovrapposti tra di loro.

Anzitutto, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato cura, tradizionalmente, la compilazione del Rendiconto generale, nelle due componenti, del conto del Bilancio e del conto del Patrimonio, raccordandone le risultanze finali; il Dipartimento del tesoro ha il compito di ottimizzare il patrimonio immobiliare pubblico secondo criteri finalizzati alla gestione congiunta e dinamica dell'attivo e del passivo.

1.3. Oltre ai compiti attribuiti ai predetti soggetti istituzionali, i recenti interventi normativi ne hanno affidato altri, di significativa rilevanza, alla Patrimonio dello Stato S.p.A. ed all'Agenzia del demanio.

¹ All'Agenzia del Demanio è stato affidato, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 102 del 9 maggio 2003, il compito di procedere alla ricognizione del patrimonio immobiliare statale.

La Patrimonio dello Stato S.p.A. è stata istituita, ai sensi dell'art. 7, comma primo, della legge 15 giugno 2002 n. 112, di conversione del decreto legge n. 63 del 15 aprile del 2002, per provvedere alla valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio dello Stato nel rispetto dei requisiti e delle finalità propri dei beni pubblici²; la stessa disposizione aveva previsto, nella prospettiva di un massiccio trasferimento di beni dallo Stato, che il conto consuntivo della predetta società fosse allegato al conto generale del patrimonio, nel quale dovevano essere riportati, in un quadro complessivo, elementi e dati del conto consolidato del bilancio statale da sottoporre al controllo della Corte nell'ambito delle procedure di esame della regolarità del rendiconto generale dello Stato: dati composti dai valori dei beni, dal reddito prodotto, dagli aumenti richiesti, dalle spese sostenute per la valorizzazione e dalle entrate da dismissioni.

La possibilità di trasferimento dei beni alla predetta società³ ha avuto, nel corso degli anni, una applicazione limitata: nel 2004 le erano stati ceduti 11 beni immobili, costituiti da ex carceri e nel 2005 non risultano effettuati ulteriori trasferimenti; appare opportuna una rimeditazione delle motivazioni che ne giustificano l'esistenza ovvero la risoluzione delle cause che ne hanno finora frenato l'utilizzo secondo il modello prima descritto.

Per le operazioni di cessione dei beni alla predetta società un ruolo significativo è stato svolto dall'Agenzia del territorio che, in applicazione del d.m. 17 febbraio 2004, ha effettuato stime per 39 cespiti, attribuendo valori che, per una serie di motivazioni connesse alle situazioni dei singoli beni, sono risultati inferiori a quelli di mercato.

² La Patrimonio dello Stato S.p.A. ha ampliato in sede statutaria il proprio ambito di intervento attribuendosi il potere di valorizzare, gestire ed alienare anche beni di altri soggetti pubblici, dunque non trasferiti alla propria titolarità (art. 4, lett. g dello statuto), ed il potere di acquistare e cedere, a condizioni di mercato, beni di terzi "funzionali al raggiungimento dei fini sociali" (art. 4, lett. h dello statuto).

La Patrimonio S.p.A. può procedere ad operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 410/2001, secondo la quale il patrimonio immobiliare pubblico può essere ceduto a società veicolo costituite dal Ministero dell'economia che hanno ad oggetto la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli altri enti pubblici.

Lo svolgimento di tali attività definisce l'oggetto sociale e la possibilità di acquisire diritti su beni immobili pubblici secondo le modalità e i valori di trasferimento indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; il potere di effettuare operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 410 del 2001 e la possibilità di trasferire i propri beni e diritti esclusivamente a titolo oneroso alla società "Infrastrutture s.p.a." istituita dall'art. 8 della stessa legge.

E' previsto che il trasferimento dei beni alla società avvenga senza modificazione del relativo regime giuridico e senza incidere sui vincoli eventualmente gravanti sui beni trasferiti o sui diritti di godimento spettanti a terzi in quanto la tutela dell'interesse pubblico, nella gestione dei beni dello Stato va garantita anche quando vengano conferiti i compiti gestionali ad un soggetto di natura privata (ma necessariamente in mano pubblica) di beni demaniali e di quelli del patrimonio indisponibile, con un espresso rinvio agli articoli 823 e 829 primo comma del codice civile, con conseguente inalienabilità.

³ Il trasferimento dei beni può essere operato "con le modalità per gli effetti previsti dall'art. 3, commi 1, 16, 17, 18 e 19" del d.l. n. 351 del 2001, convertito con legge n. 410 del 2001, secondo le modalità e i valori di trasferimento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

All'Agenzia del demanio, ente pubblico economico⁴, sono stati attribuiti (art. 65 del d.lgs n. 300 del 1999; art. 2 dello statuto, approvato con d.m. del 28 gennaio 2004) tutti i compiti relativi all'amministrazione dei beni immobili dello Stato, comprensivi della gestione dei programmi di vendita ordinaria (legge n. 311 del 2004), delle operazioni connesse agli sconfinamenti (art. 5 *bis* della legge n. 212 del 2003), del trasferimento a titolo gratuito agli enti locali degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (legge n. 311 del 2004), della cartolarizzazione di immobili pubblici (art. 3, comma 1, legge n. 410 del 2001), della dismissione del patrimonio immobiliare pubblico (art. 11 *quinquies* del d.l. n. 203 del 2005, convertito con legge n. 248 del 2005), della gestione dei beni confiscati.

1.4. I compiti in materia di stime sono stati ripartiti con atto d'intesa del 9 agosto 2001 tra Agenzia del demanio e Agenzia del territorio, con intestazione alla prima delle competenze estimali su immobili non appartenenti al patrimonio dello Stato, "ivi compresa la formulazione del necessario parere di congruità", per quanto concerne le valutazioni connesse al rilascio del nulla osta alla spesa, ove previsto, per acquisti e locazioni passive di beni immobili.

Per lo svolgimento delle procedure di valorizzazione⁵ e di censimento del patrimonio immobiliare pubblico l'Agenzia si è avvalsa della consulenza della Demanio servizi S.p.A.; i risultati del censimento, che ha riguardato esclusivamente la ricognizione della consistenza fisica dei beni senza attribuzione dei valori, appaiono lontani dall'obiettivo di definire gli elementi informativi indispensabili per consentire una gestione strategica del patrimonio dello Stato, dei costi di detenzione e dei benefici dell'eventuale alienazione.

Per lo svolgimento dei compiti attribuiti il comma 479 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha riconosciuto l'operatività, nell'ambito dell'Agenzia, di una commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico - economico - estimative delle vendite, permute, locazioni, concessioni, acquisti di immobili, rilascio di nulla osta per locazioni passive, con problemi di raccordo con i compiti attribuiti all'Agenzia del territorio⁶; nel 2005 l'attività della commissione, già operante all'interno dell'Agenzia⁷, ha portato a rilevare una differenza in più

⁴ Si rileva la non iscrizione nel conto del Patrimonio del fondo di dotazione dell'Agenzia del demanio.

⁵ L'attività di valorizzazione economica dei beni in gestione destinati alla vendita o alla concessione di lungo periodo ha maturato un valore pari a 132 milioni

⁶ Sui profili organizzativi al capitolo concernente il Ministero dell'economia e delle finanze di questa Relazione.

⁷ La commissione di "congruità" era stata in precedenza istituita in via amministrativa con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia del demanio ed è stata legislativamente autorizzata.

di 11 milioni e 393 mila tra i canoni di locazione proposti dalle Amministrazioni e quelli ritenuti congrui dalla medesima commissione⁸, che ha tenuto conto dei valori di mercato⁹.

Le sovrapposizioni e commistioni¹⁰ di compiti tra Agenzia del demanio - la quale supporta il Ministero dell'economia e delle finanze per l'individuazione dei beni da trasferire - e la Patrimonio dello Stato S.p.A. hanno portato alla stipula di un protocollo di intesa (16 maggio 2003) nel quale all'ente è riconosciuto il ruolo di gestore in senso lato del patrimonio immobiliare dello Stato ed alla società il ruolo di *advisor* finanziario¹¹. A seguito dell'applicazione in senso restrittivo, della disposizione relativa al trasferimento alla società in questione dei beni destinati alla vendita, individuati con il supporto dell'Agenzia del demanio, è derivato un progressivo abbandono del progetto originario, di cui alla legge n. 63 del 2002, che prevedeva l'affidamento alla Patrimonio dello Stato S.p.A. di compiti pressoché esclusivi nel processo di valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato; da tale applicazione è conseguita la perdita di significatività della previsione di un conto consolidato del bilancio statale, composto anche da quello della società stessa, da sottoporre al controllo della Corte in sede di esame del rendiconto generale dello Stato.

Ha acquistato, invece, maggiore importanza il rapporto di collaborazione della medesima società con il Dipartimento del tesoro, disciplinato con convenzione stipulata nel corso del giugno 2004 e valida fino al 31 dicembre 2005, che ha portato ad uno studio del conto generale del Patrimonio dello Stato, con predisposizione di un "Conto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche- stime 2001-2003" e di un "piano strategico delle privatizzazioni".

⁸ L'importo complessivo delle maggiori somme previste a seguito del parere di congruità della predetta commissione, per i 6 anni di durata della locazione, è stato pari a 68.357.355,90 euro.

⁹ Occorre ricordare che tra le caratteristiche principali del parere di congruità c'è la garanzia del costante riferimento ai correnti valori di mercato e che per risparmio dello Stato si intende la differenza, qualora esistente, tra l'offerta di locazione o vendita di un bene da parte del proprietario e l'effettivo canone o valore dello stesso sul mercato, tenendo conto di tutte le sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche.

¹⁰ Nel Consiglio di Amministrazione della società Patrimonio dello Stato S.p.A. è prevista la partecipazione del Direttore generale dell'Agenzia del demanio.

¹¹ Le principali responsabilità dell'Agenzia del demanio riguardano:

- a) la definizione delle iniziative;
- b) i contatti iniziali con gli altri attori delle iniziative;
- c) la strutturazione iniziale delle iniziative, in collaborazione con la società Patrimonio;
- d) le attività di *due diligence* tecnica ed amministrativa sui beni interessati;
- e) la predisposizione di programmi e progetti urbanistici ed edilizi;
- f) lo sviluppo dei piani delle attività e la gestione dei beni interessati.

Quelle della Patrimonio dello Stato riguardano:

- a) la collaborazione con l'Agenzia del demanio nella strutturazione iniziale delle iniziative;
- b) la definizione dei modelli finanziari opportuni;
- c) l'analisi degli effetti sul bilancio pubblico e sui profili EUROSTAT;
- d) la definizione dei conseguenti piani finanziari;
- e) l'individuazione dei soggetti privati interessati;
- f) lo sviluppo degli aspetti finanziari e dell'eventuale contrattualistica collegata.